CAMERA DEI DEPUTATI

N. 278

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALENSISE, GUARRA, ALMIRANTE, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, ZANFAGNA

Presentata il 12 luglio 1979

Modifica degli articoli 22, 23, 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, in merito all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con tutela dei diritti già acquisiti dagli assegnatari della ex gestione INCIS

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 agosto 1977, n. 513, rappresenta uno stralcio del piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica, varato con procedura d'urgenza al fine di non disattendere le stesse ragioni che ne avevano suggerito lo stralcio, soprattutto in ordine all'accelerazione dei programmi di edilizia in corso.

Durante la discussione presso la Commissione lavori pubblici del Senato della Repubblica il relatore, senatore Degola, riferendo sul titolo secondo del disegno di legge, sottolineò la « opportunità di una considerazione attenta della situazione degli assegnatari di alloggi ex INCIS ».

Questa situazione era già stata rappresentata dal Comitato di coordinamento costituitosi tra le associazioni dei quartieri ex INCIS ai vari gruppi parlamentari, con una apposita memoria con cui venivano posti in evidenza i motivi di incostituzionalità di alcune norme in quanto determinavano disparità di trattamento fra gli assegnatari ex INCIS. Purtroppo gli emendamenti suggeriti furono accolti solo in minima parte.

La legge, pur riconosciuta imperfetta da varie parti politiche, dati i particolari motivi di urgenza, venne approvata senza la soluzione dei punti più delicati, sui quali il Comitato di coordinamento aveva richiamato l'attenzione dei parlamentari.

Così, già in sede di prima applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 513, si ebbero dei concreti dubbi sia sulla portata che sul contenuto di alcune norme perché le disposizioni approvate consentivano alle varie sedi degli istituti delle case popolari interpretazioni oltre che restrittive anche difformi fra sede e sede dell'istituto, determinando un profondo e giustificato malcontento fra gli inquilini.

Da queste premesse si muove la presente proposta di legge che intende sanare legislativamente i dubbi interpretativi ed i non infondati motivi di incostituzionalità di alcune norme della legge 8 agosto 1977, n. 513.

* * *

1. – Il penultimo comma dell'articolo 22 dispone la revoca dell'assegnazione dell'alloggio quando l'inquilino, con il nucleo familiare convivente, *fruisca di un determinato reddito annuo* ed in tal caso all'inquilino è concesso – quasi un favore – di chiedere al presidente dell'istituto autonomo case popolari di occupare l'abitazione a titolo di « locazione » perdendo ogni diritto all'assegnazione.

La norma va attentamente esaminata. Sin ora, per il codice civile, articolo 1461, ogni persona che stipula un contratto può « sospendere la esecuzione della prestazione da lui dovuta se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione ».

Oggi, invece, arriviamo all'assurdo giuridico per cui la causa di risoluzione del contratto va individuata nel miglioramento delle condizioni economico-patrimoniali di una delle parti contraenti!

Una simile norma è incostituzionale:

se è vero che per il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana ». Con il dettato dell'articolo 22, invece, si penalizza lo sviluppo della persona umana dell'assegnatario colpendolo nel godimento di un appartamento e nella aspettativa di diventare proprietario proprio perché si è dimostrato lavoratore capace e parsimonioso;

se è vero che per l'articolo 4 della Costituzione « la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro », nel caso in esame l'assegnatario per godere dell'alloggio non dovrebbe lavorare o, almeno, non oltre un certo limite, evitando di « svolgere secondo le proprie possibilità... una attività... che concorra al progresso materiale... della società » (Costituzione, articolo 4, secondo comma);

se è vero che « la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme » (Costituzione, articolo 35) qui, invece, viene punito;

se è vero che la « Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme » (articolo 47 della Costituzione) qui si scoraggia e si irride chi, risparmiando, potenzia il proprio patrimonio.

Non va dimenticato che il limite di reddito, per gruppo familiare dell'assegnatario, è previsto dal combinato disposto dalla lettera *d*) dell'articolo 17 con la lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, emanato in base alla specifica legge di delega del 22 ottobre 1971, n. 865, concernente programmi e coordinamento della edilizia pubblica. Cioè le norme, di cui ai richiamati articoli, sono parte di un contesto previsionale *pro futuro* nel quadro di una « programmazione » per la edilizia pubblica.

Invece, con il richiamo ad esse fatto dal penultimo comma dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il loro campo di applicazione è stato sovvertito e da disposizioni operanti *pro futuro*, in

relazione ai compiti trasferiti all'IACP, sono state trasformate in retroattive.

L'IACP non può legittimamente pretendere la revoca delle assegnazioni degli alloggi quando le condizioni economiche dell'inquilino e della famiglia convivente abbiano - fortunatamente per loro -, dopo dieci, venti anni di lavoro, superato il parametro del reddito previsto in quanto, altrimenti, si viene a penalizzare l'assegnatario, proprio perché si è dimostrato lavoratore tenace, parsimonioso, e lo si trasforma in inquilino, obbligandolo, oltre a perdere ogni diritto alla proprietà dell'alloggio, ad un canone rapportato nel suo ammontare alle condizioni di mercato, e ciò sempre che il presidente dell'istituto accolga la domanda dell'ex assegnatario.

Qui, sull'accoglimento della domanda va posta attenzione perché l'ultimo comma dell'articolo 22 recita: « Il presidente dell'istituto autonomo per le case popolari accoglie la richiesta... ». Da quel presente indicativo « accoglie » non si evince un alcun obbligo per il presidente in quanto, altrimenti, si sarebbe detto « deve accogliere ». Quindi se non vi è un « obbligo » esplicito rimane soltanto la « facoltà » ed allora il presidente potrà o non potrà accogliere la domanda in quanto nulla lo obbliga ad agire nel senso più favorevole per l'inquilino.

Sosteniamo dunque che all'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, deve essere aggiunta la seguente norma: « Le disposizioni di cui ai due precedenti commi non si applicano per tutti i contratti già stipulati alla data in cui ha effetto la presente legge inclusi i contratti degli enti soppressi come INCIS, GESCAL e ISES ».

Altrimenti, e chiaramente, colui che stipulerà il contratto con l'IACP saprà, *a priori*, che per garantirsi il diritto che gli deriva dalla assegnazione dovrà evitare di lavorar troppo, di guadagnare, di avviare i figli, almeno sino a che fanno parte del nucleo familiare, ad attività redditizie...

Ma, lasciando da parte la facile ironia va inoltre ricordato che gli assegnatari, per contratto, erano obbligati ad un canone di locazione determinato sulla base del costo di costruzione dell'immobile e con la esclusione di ogni « lucro » per il locatore e che eventuali variazioni del canone potevano essere applicate solo quando nei costi dei servizi intervenissero variazioni superiori al 10 per cento. L'istituto, a causa della svalutazione ed a fronte di oneri di amministrazione crescenti, avrebbe ben potuto perequare i fitti, adeguando i più bassi e lontani nel tempo alle nuove esigenze, in base ad appositi piani finanziari. Se ciò non è avvenuto non se ne può far carico di certo agli assegnatari. Il canone minimo che oggi viene richiesto, con le eventuali riduzioni per vetustà ed altro, può anche essere giustificato, ma gli inquilini hanno diritto ad una maggiore chiarezza nella sua applicazione specie per quanto riguarda le quote per i servizi proprio perché non vorrebbero contribuire anche per coloro che non pagano.

2. - Conseguentemente anche la norma contenuta nel primo comma dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, va modificata per non consentire che, nel dubbio interpretativo, venga applicata nei confronti degli assegnatari che alla data del 18 agosto 1977 (giorno in cui la legge 8 agosto 1977, n. 513, ha avuto effetto) avevano già in corso il loro contratto. Quindi riteniamo doveroso escludere dall'applicazione delle nuove disposizioni quanti hanno già stipulato i contratti di assegnazione avendo contrattato legittimamente alle condizioni e nei modi previsti in quel momento.

Pertanto, a tali assegnatari - secondo il nostro parere - non possono essere applicate le norme in merito all'accertamento del reddito, a prescindere da ogni altra considerazione sulla legittimità del potere attribuito agli istituti autonomi case popolari di trasformarsi in organi finanziari di accertamento fiscale.

Questa attribuzione di poteri di accertamento fiscale ci lascia molto perplessi soprattutto quando l'istituto, al fine di conoscere il reddito dell'assegnatario, oltre a chiedergli idonea documentazione è autorizzato a rivolgersi anche agli enti locali.

Sottolineiamo quest'ultimo punto ricordando i poteri che, in materia, sono riconosciuti alle circoscrizioni comunali e che dovrebbero venir estesi ai comitati di quartiere. In tal modo l'assegnatario sarà esposto anche alle piccole vendette ed alle facili ritorsioni dei vicini.

Infine, non riusciamo a comprendere a « chi » gli istituti autonomi delle case popolari siano stati abilitati a chiedere informazioni e certificazioni e dalla indefinitezza della norma, essi oggi sono divenuti titolari della più larga potestà inquisitoria assolutamente abnorme nella sistematica del nostro diritto.

Indipendentemente da queste considerazioni, che possono interessare gli assegnatari che stipuleranno con l'istituto dopo il 18 agosto 1977, noi nella nostra proposta di legge, modifichiamo il primo comma in modo da escludere gli inquilini assegnatari delle varie gestioni dalla normativa dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

* * *

3. – L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dispone la abrogazione delle norme che « comunque disciplinino il trasferimento in proprietà degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice » cioè, come comunemente si dice, abroga il diritto dell'assegnatario di riscattare l'alloggio. Siamo di fronte ad una scelta politica discutibile sinché si vuole, ma è una scelta; però, quello che non si può accettare è che non siano stati rispettati in alcun modo i diritti quesiti degli assegnatari che hanno il contratto in corso.

Questo fatto è ben pesante e giuridicamente censurabile.

In primo luogo va posto in evidenza che il contratto, a suo tempo stipulato fra i vari istituti ed i singoli inquilini, è un contratto di diritto privato, perfezionato con l'incontro delle volontà delle due parti contraenti che ne hanno coscientemente accettato le clausole, i modi ed i termini.

In base a questo contratto l'inquilino si era assunto l'obbligo del pagamento di una somma di danaro per un determinato numero di anni secondo quanto prestabilito, allora, dall'istituto che, a sua volta, al pagamento dell'intero prezzo, si era assunto l'obbligo di trasferire l'alloggio nella proprietà dell'inquilino.

Oggi, tutti i contratti ancora in corso sono stati rescissi con un atto di imperio che li ha annullati impedendone l'ulteriore esecuzione contrariamente a quanto convenuto.

È vero che il codice civile, all'articolo 1372, precisa che il contratto « non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge » ma le « cause ammesse dalla legge » debbono essere dei fatti giuridici ben precisi e determinati.

Ora, l'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non parla assolutamente di « cause », non le ipotizza, non le determina, non le individua, ma agisce direttamente sul contratto stesso « abrogandolo ». Si tratta di un assurdo che, oltretutto, si pone in contrasto con l'articolo 42 della Costituzione il quale, dopo aver proclamato che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, precisa che « la legge ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ».

È inequivoco che la norma dell'articolo 27 della citata legge non solo non « garantisce » più la proprietà privata ma abroga i « modi di acquisto » (corresponsione mensile di un *tantum* da parte dell'assegnatario dell'alloggio), unilateralmente li annulla senza alcuna tutela dei diritti quesiti dagli inquilini che puntualmente onorano la esecuzione del contratto.

Per di più si ferisce profondamente, anzi si disattende, l'ultima disposizione contenuta nella norma del secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione dove è precisato che il costituente ha voluto tutelare la proprietà privata, i suoi modi di acquisto e di godimento al fine di « renderla accessibile a tutti ».

A tutti, chi ? Anche a coloro - come nel caso in esame - che in base ad un contratto liberamente sottoscritto si sono visti assegnare un alloggio che, attraverso la regolare corresponsione delle somme nel corso degli anni sarebbe stato trasferito nella piena proprietà dell'assegnatario.

Volendo, per un istante, superare ogni obiezione sin qui esposta, ritenendo per assurdo che la norma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sia giuridicamente corretta, costituzionalmente intaccabile, resta pur sempre il fatto che applicandola, essa viene a colpire solo gli assegnatari che hanno in corso il contratto, mentre restano indenni coloro che già sono divenuti proprietari dell'appartamento assegnato, pur essendo tutti partiti da una identica situazione di diritto.

Da ciò una ulteriore lesione della Costituzione che giustamente vuole (articolo 3) che ogni cittadino sia eguale davanti alla legge. Ma qui si sono create due categorie: i figli ed i figliastri.

Infatti, a questi figliastri, ad un dato momento, dopo aver dato loro con un contratto che ha forza di legge fra le parti la possibilità dell'« accesso del risparmio popolare alla proprietà della abitazione » si sbattono in faccia le porte dell'alloggio assegnato buttandoli allo sbaraglio dopo anni ed anni di sudato risparmio. Chi può negare che l'acquisto di una casa attraverso il pagamento di una somma mensile altro non sia che la puntuale applicazione del principio sancito nel secondo comma dell'articolo 47 della Carta costituzionale che ora viene grossolanamente violato ?

Per questi motivi escludiamo che la norma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, possa essere applicata agli assegnatari dei vari istituti. Se particolari necessità impongono all'ente successore di rivedere la politica della casa, sinora seguita nel pieno rispetto della norma costituzionale, questo è un problema che esula da questa proposta di legge, ma qui ci interessa affermare che il nuovo ente non può disconoscere i contratti conclusi dagli assegnatari con i precedenti istituti ed attualmente ancora in corso di esecuzione.

Pertanto proponiamo che alla fine del primo comma dell'articolo 27 siano aggiunte le parole « fatti salvi tutti i diritti comunque già acquisiti dagli assegnatari che hanno stipulato i relativi contratti prima della data in cui ha effetto la presente legge secondo le norme in vigore al momento della firma del contratto di locazione inclusi i contratti stipulati dagli enti soppressi come INCIS, ISES, GESCAL ».

Maggiore attenzione riteniamo doveroso richiamare sul secondo comma dell'articolo 27 perché, a nostro giudizio, e in netto contrasto con le norme contenute nel primo comma dello stesso articolo.

Se è vero che « con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge » cioè dal 18 agosto 1977, sono abrogate le norme che « comunque disciplinano il trasferimento in proprietà » degli alloggi, ci sembra illegittima la contestuale modifica del regime delle domande di assegnazione presentate nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge stessa, cioè tutte le domande susseguenti al 18 febbraio 1977.

Il problema è semplice: o i nuovi criteri per la assegnazione in proprietà degli alloggi hanno effetto dal 18 agosto 1977 o non lo hanno.

Se questa deve essere la data cardine e se solo dopo questo giorno le nuove disposizioni avranno effetto, il nuovo sistema deve essere applicato anche per le domande già presentate alla data del 18 agosto 1977.

Ma la norma, oltre che illegittima, è probabilmente nulla perché dicendo: « le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprietà » ha posto l'istituto nella condizione di poter esimersi o ritardare la stipula nelle norme della preparazione, della discussione o della approvazione della legge.

In altre parole, la norma ha attribuito una posizione di forza preminente all'istituto rispetto a quella della persona che ha presentato la domanda nei termini e nei modi e con i limiti allora in vigore.

Con l'inattività, con il sistema del rinvio, l'istituto si può ben essere sottratto alla stipula per imporre a quella fascia di persone che avevano presentato la domanda durante la vigenza del cessato sistema, di dover stipulare – se lo vogliono – in base a condizioni nuove, assolutamente diverse e più onerose.

Per tanto proponiamo la sostituzione del secondo comma con il seguente: « I contratti di cessione in proprietà degli alloggi, in forza di domande presentate entro la data in cui ha effetto la presente legge, sono stipulati secondo le norme vigenti nel momento della presentazione delle domande stesse. Restano valide tutte le domande di riscatto presentate ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, e per le domande presentate entro 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

4. – Con l'articolo 5 della proposta di legge abbiamo ritenuto opportuno dettare una norma specifica per gli assegnatari che costituivano la quota di riserva di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959, n. 2, e successivamente modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, al fine di conservare validità alle domande di riscatto già presentate ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella nuova formulazione proposta. In tal modo si è cercato di creare un preciso collegamento con le varie norme in quanto riteniamo che i diritti quesiti delle persone che sono entrate in contatto con gli istituti oggi soppressi debbano essere rispettate.

5. – Con l'ultimo articolo escludiamo che le norme contenute nell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, possano applicarsi nei confronti degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che alla data di entrata in vigore della citata legge avevano già acquisito il diritto alla cessione in proprietà della casa.

Onorevoli colleghi, a conclusione della relazione, con la quale abbiamo ampiamente e puntualmente motivato sotto il profilo giuridico-costituzionale le richieste modifiche alla legge n. 513, vogliamo aggiungere sinteticamente due considerazioni politiche che, al di là dell'applicazione transitoria della nuova disciplina dei canoni di fitto, della revoca dei contratti, del riscatto e dell'uso del bene-casa in proprietà agli attuali assegnatari, dimostrano la dannosità e gli effetti controproducenti, sotto il profilo economico e sociale, della nuova normativa in materia di gestione dell'edilizia economico-popolare e residenziale.

La prima riguarda la filosofia del diritto sulla base della quale i lavoratori hanno sopportato di pagare dal marzo 1949 al 31 dicembre del corrente anno un contributo trattenuto sui salari e sulle retribuzioni – l'attuale contributo ex GESCAL – per finanziare i piani di edilizia economico-popolare.

Una filosofia che stando alla disciplina introdotta dalla legge 8 agosto 1977, n. 513, sarebbe totalmente capovolta in quanto, mentre i lavoratori hanno pagato per avere o fare avere agli assegnatari un bene in proprietà e per incrementare l'occupazione operaia nel settore dell'edilizia, la nuova legge trasforma gli assegnatari in inquilini subordinati ai voleri degli IACP e delle organizzazioni che sostengono questi carrozzoni, che surrogano così il titolo di proprietà della casa spettante ai lavoratori.

Solo se si tenga presente che l'intero patrimonio dell'edilizia economico-popolare e dell'edilizia residenziale agevolata è stato totalmente finanziato dai contributi dei lavoratori viene a cadere qualsiasi sospetto di immoralità – avanzato dalla sinistra – con il quale si è voluto giustificare lo spirito informatore della legge n. 513 per togliere agli assegnatari il diritto di corrispondere un canone di fitto o di riscatto rapportato al costo di costruzione o per pretendere revoche dei contratti sulla base delle condizioni di reddito attualmente raggiunte e non in relazione a quelle volute dalle leggi precedenti per aver diritto all'assegnazione.

La seconda considerazione riguarda la convinzione largamente acquisita in campo economico della dannosità di regimi loca-

tizi generalizzati e dall'inalienabilità del bene per durate superiori ad un certo periodo di anni. A questo riguardo è appena il caso di sottolineare che gli IACP, sia pure con i canoni di locazione raddoppiati o triplicati non riusciranno neppure a coprire le spese di amministrazione del patrimonio e, questo, sarebbe destinato ad un rapido processo di degradazione mancando da un lato l'interesse dei singoli conduttori a salvaguardare un bene affidato soltanto in uso, e, dall'altro, una reale azione manutentoria da parte degli IACP, già resisi responsabili della totale degradazione del patrimonio loro precedentemente affidato istituzionalmente.

Il patto di futura vendita o il contratto di cessione a riscatto con iscrizione di ipoteca legale, oltreché per compensare i lavoratori del sacrificio finanziaro che erano stati chiamati a sopportare, fu istituito proprio sulla base di questa convinzione e sulle esperienze di oltre un cinquantennio che hanno dimostrato che in questa maniera, e non diversamente, si crea l'interesse a tutelare un bene che potenzialmente e nel tempo è destinato a divenire proprietà esclusiva dei singoli assegnatari.

È appena il caso di sottolineare, per concludere, che dallo smobilizzo del patrimonio sarà possibile recuperare quei mezzi finanziari indispensabili per nuovi investimenti nell'area dell'edilizia pubblica realizzando così ad un tempo il fine di offrire nuove abitazioni e quello di rilanciare la occupazione nel settore dell'edilizia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai due precedenti commi non si applicano per tutti i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i contratti stipulati dagli enti soppressi come INCIS, GESCAL e ISES ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è sostituito con il seguente:

« Gli istituti autonomi case popolari, con esclusione degli assegnatari che hanno stipulato i relativi contratti prima della data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i contratti stipulati con gli enti soppressi come INCIS-ISES-GESCAL, accertano periodicamente, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la non sussistenza, per l'assegnatario e per ciascun componente il nucleo familiare, delle condizioni di revoca di cui all'articolo 17, lettera *d*), dello stesso decreto. A tal fine gli istituti autonomi case popolari richiedono agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla, idonea documentazione e si avvalgono inoltre degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali; essi sono altresì considerati enti autorizzati a chiedere informazioni e certificazioni ».

Il secondo e terzo comma dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si applicano nei confronti degli assegnatari che hanno avuto in locazione l'alloggio previo regolare concorso bandito dagli enti all'uopo preposti.

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è sostituito dal seguente:

« Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in altre leggi che comunque disciplinano il trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice, fatti salvi tutti i diritti già acquisiti dagli assegnatari che hanno stipulato i relativi contratti prima della data di entrata in vigore della presente legge, secondo le norme in vigore al momento della firma del contratto di locazione inclusi i contratti stipulati dagli enti soppressi come INCIS, ISES, GESCAL ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è sostituito dal seguente:

« I contratti di cessione in proprietà degli alloggi, in forza di domande presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge sono stipulati secondo le norme in vigore nel momento della presentazione delle domande stesse.

Restano valide tutte le domande di riscatto presentate ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, e per le domande presentate entro 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

ART. 5.

All'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per gli assegnatari che costituivano la quota di riserva di cui all'articolo 3

del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 2 della legge 27 aprile 1962, n. 231, restano valide le domande di riscatto già presentate e confermate ai sensi del secondo comma della presente legge ».

ART. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si applicano nei confronti degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, avevano acquisito il diritto alla cessione in proprietà ai sensi e alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni.